



COMUNE DI STRAMBINELLO

Regione Piemonte Città metropolitana di Torino

ORDINANZA N° 01/2025

IL SINDACO

Preso atto dei gravi effetti che la caduta di vegetazione, presente su aree non di proprietà di ANAS s.p.a. adiacenti alla linea viaria SS 565, ha avuto, in occasione di eccezionali fenomeni meteorologici, causando rischi e pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica legata al trasporto veicolare;

Ritenuto pertanto di ordinare a tutti i proprietari di aree confinanti con la citata SS 565 entro la fascia di 5 metri, di procedere ad effettuare le normali manutenzioni nonché di attenersi, nella conduzione del fondo, alle prescrizioni dettate dal vigente codice della strada con particolare attenzione anche ad una eventuale presenza di piante pericolanti e/o instabili anche a distanza maggiore;

Preso atto che, ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D.Lgs n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada", per sede stradale si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

Richiamato l'art. 29 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. che testualmente recita: " I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di esse è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";

Richiamato e letto l'art 54 comma 2 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267, in base al quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di pervenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Considerato altresì che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

Visto il D.P.R. 753 dell'11.luglio 1980 gli art. 50 e 7 bis del D.Lgs 267/2000;

Vicolo Scala n. 2 10010 Strambinello (To)

Tel. 0125.76691

e-mail: strambinello@ruparpiemonte.it

pec: strambinello@cert.ruparpiemonte.it



COMUNE DI STRAMBINELLO

Regione Piemonte Città metropolitana di Torino

ORDINA

per le motivazioni indicate nella premessa che si intendono richiamare

1. a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni confinanti con i tracciati della SS 565 situati nel territorio del Comune di Strambinello, nell'ambito delle relative fasce di rispetto, di provvedere entro 30 giorni:
 - al taglio dei rami degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria, creando possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità e l'interruzione di pubblico esercizio;
 - alla rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti;

che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti:

- con la sanzione di cui all'art. 29 del Codice della Strada da € 169,00 a € 679,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 169,00 e pagamento effettuato entro 5 giorni dalla notifica della violazione ridotto al 30% pari a € 118,30) oltre le spese di procedimento;
- con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs n. 267/2000 da € 100,00 a € 600,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni pari a € 200,00);
- con le eventuali spese sostenute dal Comune, che verranno quantificate in sede di consuntivo finale;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Prefetto di Torino; oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Il Sindaco
ONORE Gualtierio